



REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 09.09.2024

Sommario

Art. 1 – Definizione	3
Art. 2 – Composizione e nomina	3
Art. 3 – Durata dell’incarico - Cessazione e revoca	3
Art. 4 – Requisiti.....	4
Art. 5 - Conferimento dell'incarico	5
Art. 6 – Funzioni e compiti	5
Art. 7 – Riunioni	6
Art. 8 – Compenso	6
Art. 9 - Abrogazione disposizioni precedenti	6
Art. 10 – Norma transitoria	6

Art. 1 – Definizione

1. Il Nucleo di Valutazione (di seguito chiamato anche semplicemente Nucleo) è un organismo indipendente, cui L'Ente affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente all'organo di indirizzo politico, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 – Composizione e nomina

1. Il Nucleo di valutazione è composto da un componente con competenze tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.
2. Il componente del Nucleo è nominato con provvedimento dell'organo di indirizzo politico, il quale, esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati a seguito di avviso pubblico, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.
3. La domanda di partecipazione all'avviso deve contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti indicati dall'art. 4, va redatta in conformità al modello allegato all'Avviso e deve pervenire entro e non oltre il termine non inferiore a gg. 10 di calendario a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a) il curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e redatto ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000, con firma digitale;
 - b) la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
4. L'Ente si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci comporteranno la decadenza dall'incarico e dai benefici conseguiti, nonché l'applicazione di sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
5. L'istruttoria per la nomina del componente del nucleo di valutazione è svolta dal Direttore Generale dell'ente che accerterà la regolarità e l'ammissibilità della presentazione delle istanze, la conformità delle stesse alle previsioni dell'avviso e verificherà la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione ovvero l'assenza di cause ostative in conformità a quanto stabilito dal successivo art.4.
6. All'esito dell'istruttoria sarà redatto l'elenco dei soggetti idonei alla nomina di componente del nucleo di valutazione da trasmettersi all'Organo di indirizzo politico in uno alle domande corredate dai curricula, ai fini delle determinazioni di competenza.
7. Ai candidati non sarà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.

Art. 3 – Durata dell'incarico - Cessazione e revoca

1. L'incarico di componente del Nucleo, ha durata di anni tre (rinnovabile una sola volta), fatte salve eventuali ipotesi di revoca previste nel Regolamento.
2. Il componente del Nucleo è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:
 - a) dimissioni volontarie;

b) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 4 – Requisiti

1. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale.

2. In particolare, i candidati devono essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno tre anni maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

3. Le suddette esperienze devono essere debitamente evidenziate nel curriculum e dimostrabili tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta dell'Ente, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa.

4. In considerazione della attività di misurazione e valutazione dell'Ente, possono far parte del Nucleo anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi di valutazione.

5. Alla procedura di nomina in oggetto possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione europea, in quest'ultimo caso con buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale; le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
- d. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- e. non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- f. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.Lgs n.159 del 06/09/2011 concernente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n.136 del 13/08/2010, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g. non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- h. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
- i. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di Nucleo di Valutazione o Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato.

6. I candidati dovranno rendere formale dichiarazione di assenza di tutte le situazioni sottoindicate:

- non essere dipendente dell'ente e non esserlo stato nei tre anni precedenti la nomina;
- non avere rapporti di collaborazione, consulenza, studio e ricerca con l'ente e non averli avuti nei tre anni precedenti la nomina;
- non essere revisore dell'ente e non esserlo stato nei tre anni precedenti la nomina;
- non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo grado con i componenti dell'organo politico (C.d.A. o Commissario), nonché con i dirigenti;

- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e non esserlo stato nei tre anni precedenti dalla nomina;
- non essere magistrato o avvocato dello Stato con funzioni nello stesso ambito territoriale;
- non svolgere attività professionale in favore o contro l'ente e non averlo svolto nei tre anni precedenti la nomina;
- non trovarsi, nei confronti dell'ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

7. Operano, in ogni caso, i divieti di nomina stabiliti dall'art. 14, comma 8, D.lgs. 150/09 e ss.mm.ii, nonché, ai sensi della normativa vigente, le altre cause di incompatibilità, conflitto di interesse, inconfiribilità e divieto di assunzione dell'incarico.

8. Il possesso dei requisiti sopra indicati devono essere oggetto di una formale dichiarazione del candidato, inserita nella rispettiva candidatura.

Art. 5 - Conferimento dell'incarico

1. Il componente del Nucleo è nominato con provvedimento dell'organo di indirizzo politico, il quale, esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, valuta l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico. Le candidature sono presentate, a seguito di avviso pubblico, entro il termine previsto dall'avviso pubblico (non inferiore a gg 10 di calendario dalla pubblicazione dello stesso avviso sul sito dell'ente).

2. Al candidato prescelto verrà comunicato in forma scritta l'affidamento dell'incarico.

3. A conclusione della procedura comparativa ne sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente l'esito con i riferimenti identificativi del nucleo di valutazione monocratico, l'oggetto dell'incarico e il relativo compenso, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. del 27 ottobre 2009 n. 150.

4. Il curriculum vitae del componente del Nucleo viene pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione dedicata all'"Amministrazione Trasparente".

Art. 6 – Funzioni e compiti

Il Nucleo di Valutazione:

- contribuisce a definire i contenuti degli eventuali adeguamenti del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance da sottoporre all'approvazione dell'Ente e svolge funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione e della trasparenza;
- supporta l'organo di indirizzo politico nel processo di definizione degli obiettivi dell'Ente e, nel corso dell'anno, nella verifica della relativa realizzazione, garantendo il proprio apporto in occasione della verifica infrannuale e della rendicontazione conclusiva;
- propone la valutazione del peso degli obiettivi, sulla base di istruttoria effettuata con il supporto dei competenti uffici; (l'organo di indirizzo politico può discostarsi, comunque, motivatamente, da tale proposta);
- propone all'ente la pesatura delle posizioni dirigenziali sulla base di istruttoria effettuata con il supporto dei competenti uffici; (l'organo di indirizzo politico può discostarsi, comunque, motivatamente, da tale proposta);

- presiede il processo di valutazione della performance organizzativa ed individuale, secondo le previsioni del Sistema di valutazione e misurazione della performance; verifica i processi attinenti alla trasparenza ed integrità;
- valida la Relazione annuale sulla performance sulla base delle valutazioni effettuate e ne assicura la visibilità con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Ente;
- verifica, anche ai fini della validazione della Relazione annuale sulla performance, che i Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dalla legislazione statale, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- verifica i contenuti della Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in relazione agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- realizza tutte le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e contrattuali di riferimento.

Art. 7 – Riunioni

1. Il Nucleo si riunisce nella sede dell'Ente, in locali messi appositamente a disposizione. Le attività del Nucleo possono essere svolte anche in modalità telematica.

2. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. I verbali ed il materiale di lavoro sono depositati presso il Servizio Affari Generali dell'ente.

Art. 8 – Compenso

1. Il compenso è fissato in misura pari ad euro 6.000,00 lordi annui, onnicomprensivi di qualsivoglia onere ivi comprese le spese di trasferta. Prima di procedere alla relativa liquidazione il Direttore Generale attesta che l'unico componente del Nucleo di valutazione ha svolto, nell'anno considerato, le funzioni previste nel presente regolamento.

Art. 9 - Abrogazione disposizioni precedenti

Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disciplina interna in tema di Nucleo di Valutazione.

Art. 10 – Norma transitoria

Il nuovo nucleo di valutazione, in composizione monocratica, espletterà le sue funzioni con decorrenza dal 1 ° gennaio 2025 (alla scadenza dell'incarico conferito al precedente Nucleo, fissata al 31/12/2024).